

Direzione Commerciale
Il Direttore

Ferrovie dello Stato Italiane
UA 4/3/2021
RFI.DCO\PEC\PA202110000549

Spett.le
AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI
TRASPORTI
Via Nizza 230
10126 Torino
Pec: pec@pec.autorita-trasporti.it

Oggetto: Delibera ART n. 7 del 27 gennaio 2021 “Regolamento di disciplina dell’Analisi di impatto della regolazione e della Verifica di impatto della regolazione” – partecipazione alla consultazione pubblica e trasmissione osservazioni di RFI S.p.A.

Allegato 1

Con la presente questa Società, con l'intento di partecipare alla consultazione indetta da codesta Autorità volta alla definizione, in sede di revisione della metodologia approvata con la delibera n. 136/2016 del 24 novembre 2016, della disciplina dell'analisi di impatto e di verifica della regolazione, trasmette in allegato osservazioni e proposte allo schema di atto di regolazione di cui all'oggetto.

L'occasione mi è gradita per porgere cordiali saluti.


Christian Colaneri

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Rete Ferroviaria Italiana – Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell'art. 2497 series del
cod. civ. e del D.Lgs. n. 112/2015

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. euro 11.528.425.067,00

Iscritta al Registro delle Imprese di Roma —
Cod. Fisc. 01565570581 e P. Iva 01008081000 - R.F.A. 758300



**OSSERVAZIONI ALLO SCHEMA DI REGOLAMENTO DI CUI ALL'ALLEGATO A
ALLA DELIBERA ART N. 7 DEL 27 DICEMBRE 2021**

Articolo	Citazione del testo oggetto di osservazione/proposta	Inserimento del testo eventualmente modificato o integrato	Breve nota illustrativa dell'osservazione/delle motivazioni sottese alla proposta di modifica o integrazione
<p><i>Art. 2 Oggetto e finalità dell'AIR e della VIR</i></p>	<p><i>2. L'AIR fornisce elementi che permettono di considerare gli effetti sui diversi soggetti destinatari dell'intervento regolatorio dell'Autorità sulla base di indicatori qualitativi e, ove possibile, quantitativi. L'Autorità, nella determinazione del proprio intervento, tiene conto degli associati oneri, informativi, economici o finanziari, ricadenti sugli operatori economici, sugli utenti dei servizi di trasporto e sulle diverse categorie di destinatari (incluse le pubbliche amministrazioni) al fine di renderli commisurati agli obiettivi da conseguire e il meno gravosi possibile.</i></p>	<p>[...] 2. L'AIR fornisce elementi che permettono di considerare gli effetti sui diversi soggetti destinatari dell'intervento regolatorio dell'Autorità sulla base di indicatori qualitativi e, ove possibile, quantitativi e, ove non fosse possibile, esclusivamente qualitativi. L'Autorità, nella determinazione del proprio intervento, tiene conto degli associati oneri, informativi, economici o finanziari, ricadenti sugli operatori economici, sugli utenti dei servizi di trasporto e sulle diverse categorie di destinatari (incluse le pubbliche amministrazioni) al fine di renderli commisurati agli obiettivi da conseguire e il meno gravosi possibile. [...]</p>	<p>Con particolare riferimento al contenuto tipico dell'AIR, così come proposto nel presente schema di atto di regolazione, occorre rappresentare che l'utilizzo d'indicatori meramente qualitativi in luogo d'indicatori quantitativi possa minare già in una fase preliminare un giudizio oggettivo e confrontabile circa l'efficacia delle misure regolatorie che l'Autorità intende adottare. In particolare se si opera un raffronto con la Delibera GOP 46/08 dell'ARERA - concernente le linee guida per l'analisi d'impatto della regolazione- è possibile constatare come detta Autorità di settore discerna la fase di analisi dell'efficacia di un atto, consistente nell'individuazione degli obiettivi, in due momenti distinti: <i>i)</i> fissazione degli obiettivi generali (momento qualitativo) e <i>ii)</i> fissazione degli obiettivi</p>

			<p>specifici (momento quantitativo). Per il raggiungimento di tali ultimi, considerati quale base del giudizio di efficacia delle opzioni, l'ARERA predilige l'associazione d'indicatori quantitativi inserendo inoltre, laddove possibile, la fissazione di valori obiettivo che si intende raggiungere.</p> <p>In virtù di quanto esposto si ritiene opportuno che codesta Autorità segua la metodologia delineata dall'ARERA e valuti, dunque, l'utilizzo primario d'indicatori quantitativi. Invero, solo sulla base di criteri a contenuto numerico e statistico è possibile condurre una trasparente e confrontabile analisi di <i>trade-off</i> tra costi e benefici in merito all'introduzione o meno di una misura regolatoria.</p>
<p><i>Art. 3 – Ambito di applicazione dell'AIR e della VIR</i></p>	<p><i>3. Sono comunque esclusi dall'applicazione dell'AIR e della VIR:</i></p> <p><i>a) gli atti o provvedimenti per il quali l'AIR o la VIR risulti incompatibile con esigenze di urgenza;</i></p> <p><i>b) gli atti che comportano una mera revisione formale di atti di regolazione già in vigore;</i></p> <p><i>c) gli atti non aventi contenuto regolatorio, quali</i></p> <p><i>(i) gli atti di programmazione, di</i></p>	<p>3. Sono comunque esclusi dall'applicazione dell'AIR e della VIR:</p> <p>[...]</p> <p>a) gli atti o provvedimenti per il quali l'AIR o la VIR risulti incompatibile con esigenze di urgenza;</p> <p>[...]</p> <p>c) gli atti non aventi contenuto regolatorio, quali:</p>	<p>Con riferimento all'ambito di applicazione dell'AIR e della VIR (così come definito nello schema di Regolamento posto in consultazione) appare eccessiva e non adeguatamente motivata l'esclusione <i>a priori e tout court</i> della categoria degli "atti a contenuto vincolato".</p> <p>In base a quanto rappresentato nella</p>

	<p><i>organizzazione interna e quelli non aventi rilevanza esterna,</i></p> <p><i>(ii) gli atti aventi finalità meramente interpretativa o applicativa,</i></p> <p><i>(iii) gli atti riconducibili a impianti regolatori già definiti,</i></p> <p><i>(iv) gli atti emanati esigenze di mero adeguamento a modifiche normative sopravvenute,</i></p> <p><i>(v) gli atti che hanno un contenuto vincolato,</i></p> <p><i>(vi) i provvedimenti sanzionatori ed ispettivi dell’Autorità,</i></p> <p><i>(vii) le indagini conoscitive, i pareri, le segnalazioni o gli altri atti adottati dall’Autorità nell’esercizio delle proprie competenze, oppure previsti da protocolli d’intesa,</i></p> <p><i>(viii) i protocolli di intesa e gli altri accordi che disciplinano rapporti con soggetti, di diritto pubblico o privato, funzionali all’esercizio delle competenze dell’Autorità,</i></p> <p><i>(ix) i provvedimenti adottati in tema di autofinanziamento,</i></p> <p><i>(x) i regolamenti adottati per lo svolgimento di specifiche funzioni dell’Autorità,</i></p> <p><i>(xi) i regolamenti adottati ai sensi della normativa in materia di trattamento dei dati personali.</i></p>	<p>[...]</p> <p>(ii) gli atti aventi finalità meramente interpretativa o applicativa fatte comunque salve le necessarie ed opportune valutazioni in caso di indicazioni e prescrizioni al Prospetto Informativo della Rete</p> <p>[...]</p> <p>(v) gli atti che hanno un contenuto vincolato, fatte comunque salve le necessarie ed opportune valutazioni in caso di atti attuativi di provvedimenti giurisdizionali,</p>	<p>Relazione Illustrativa (cfr. pag. 8) sono infatti esplicitamente ricompresi nella suddetta categoria (e, pertanto, estromessi dall’AIR/VIR) gli <i>atti attuativi di provvedimenti giurisdizionali</i>.</p> <p>Al riguardo, preme osservare che non sembrerebbe opportuna un’esclusione preventiva e generalizzata di questa tipologia di atti; difatti, in considerazione della necessaria discrezionalità riservata all’Autorità anche nella fase di ottemperanza ad un provvedimento giurisdizionale, l’esito di tale fase può concretizzarsi in un ventaglio di opzioni che potrebbero quindi rendere opportuna l’effettuazione dell’AIR al fine di individuare la modalità di intervento (tra tutte quelle potenzialmente attuative dello specifico provvedimento giurisdizionale) più efficace e sostenibile per il mercato.</p> <p>Allo stesso modo, anche con riferimento agli atti emanati in materia di Prospetto Informativo della Rete (di seguito PIR), codesta Autorità qualifica provvedimenti quali sono <u>le indicazioni e prescrizioni al PIR</u> come “atti aventi natura meramente applicativa”</p>
--	---	---	---

		<p>e, dunque, esclusi <i>a priori</i> dall'ambito di applicazione dell'AIR e della VIR. Ebbene, una simile generalizzazione non appare corrispondere pienamente alla natura ibrida e promiscua delle indicazioni e prescrizioni al PIR che, se talvolta per i Gestori dell'Infrastruttura possono concretarsi in meri adempimenti formali, in altri casi impongono modificazioni procedurali foriere di notevoli impatti sul mercato e, pertanto, meritevoli di essere vagliate e valutate <i>ex ante</i> sotto il profilo del risvolto economico, dell'efficacia e dell'efficienza. Da ultimo, con riferimento al regime di esclusione degli "atti connotati da esigenze d'urgenza" parrebbe non completamente giustificata la scelta di poter esonerare tali atti dalla VIR, avendo quest'ultima lo scopo di analizzare gli effetti già prodotti dall'intervento regolatorio dell'Autorità. Anzi in tal caso la VIR sembrerebbe quanto mai necessaria proprio per verificare <i>ex post</i> l'esigenza che permanga un'atto di regolazione emanato in condizioni di urgenza che a distanza di</p>
--	--	---

			tempo potrebbero essere venute meno.
--	--	--	--------------------------------------